

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2297-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle attività produttive  
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
e col Ministro per il lavoro e le politiche sociali**

*(V. Stampato Camera n. 3621)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Siria costituisce uno dei principali *partner* commerciali dell'Italia nell'area mediorientale.

L'economia siriana, pur caratterizzata dalla persistenza di seri problemi strutturali, è ormai da qualche tempo orientata nel senso di una maggiore liberalizzazione del mercato interno. In proposito, appare significativa la recente approvazione di una legge che consente l'apertura in Siria di banche a capitale misto o anche integralmente privato.

Il Paese presenta, pertanto, un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, e ciò anche in termini di garanzie democratiche e di stabilità politica.

L'Accordo oggetto della ratifica si inserisce in tale contesto con l'obiettivo di assicurare un quadro di riferimento normativo più affidabile per gli imprenditori di entrambi i Paesi, e di creare così le condizioni più propizie per l'intensificazione dei rapporti economici bilaterali.

Obiettivo dell'Accordo è anche quello di assicurare alle imprese e agli operatori italiani l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali controversie.

Fra le disposizioni dell'Accordo, va fatta menzione di quelle finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), con reciproco riconoscimento della clausola della nazione più favorita (articolo 3).

È prevista, altresì, la clausola di corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, ed il relativo risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

È inoltre contemplata, all'articolo 5, la cosiddetta clausola di retrocessione, che prevede esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato per i fini previsti.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la clausola di immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle ordinarie previsioni in tema di *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

17 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

17 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



